**Relazione illustrativa**

Il disegno di legge si compone di **34 articoli suddivisi in titoli e capi**.

**Il Titolo I reca Misure di semplificazione in favore delle attività economiche**

**Il Capo I reca misure di semplificazione in materia di impresa.**

**Art. 1 - (*Semplificazioni in materia di autotutela)***

La misura riduce da 12 a 6 mesi il termine entro cui può essere annullato d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. La disposizione risponde all’esigenza di ridurre ad un termine più ragionevole l’esaurimento del potere di autotutela della pubblica amministrazione a salvaguardia del legittimo affidamento ingenerato nei provati destinatari del provvedimento. Naturalmente, resta in ogni caso fermo, che l’esercizio del potere di controllo e repressione potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell’articolo 21-*nonies*, comma 2-*bis*, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato. In questo caso i provvedimenti potranno sempre essere annullati anche dopo la scadenza del termine.

**Art. 2 - *(Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)***

La disposizione si pone la finalità di semplificare le disposizioni in materia di interscambio dei pallet e di ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione e che, di fatto, hanno lasciato la stessa inattuata, in ragione delle concrete difficoltà di definire con il decreto ministeriale di cui all’articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 21 del 2022 il valore di mercato dei “pallet”.

Ne è seguito una fitta interlocuzione tra le Associazioni, le quali hanno manifestato una piena e convinta adesione ad un “sistema” che rimette alle Organizzazioni nazionali e europee e internazionali di riferimento (e non più ad un decreto ministeriale) la definizione della metodologia per calcolare il valore del pallet.

La disposizione in esame, quindi, consiste in una vera e propria risposta dal mercato alle criticità emerse in sede di attuazione delle previsioni in materia contenute nel decreto-legge n. 21 del 2022, sostituendo la definizione normativa dei prezzi con un regime di natura convenzionale.

Il supporto normativo del nuovo regime a carattere prevalentemente convenzionale deriva dalla riscontrata necessità di prevenire inadempimenti da parte degli operatori del mercato e rendere vincolante l’individuazione ed il monitoraggio dei prezzi di interscambio dei pallet.

La scelta è stata quella di effettuare una riscrittura degli articoli 17-*bis* e 17-*ter*, per rendere più intellegibile la disciplina applicabile evitando complicate operazioni di modifica del testo (**comma 1, lettere a) e b)**).

In particolare, l’articolo 17-*bis*, oltre a richiamare le definizioni di “pallet”, “pallet standardizzato” e “pallet interscambiabile”, introduce tra le ulteriori definizioni (pallet riutilizzabile, tipologia di pallet, stato di conservazione e conformità tecnica del pallet), quella di sistemi-pallet, ovvero le Organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione, che siano titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili ed identificabili e che predispongono capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che valgono come documenti di riferimento nel sistema di interscambio, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. I Sistemi-pallet, inoltre, hanno sistemi ispettivi permanenti di verifica e controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, pubblicano sui propri siti web ufficiali i documenti tecnici di riferimento ed adottano ed attuano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), dandone adeguata pubblicità.

L’articolo 17-bis precisa, inoltre, che tali definizioni sono rilevanti ai fini della individuazione dei pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

L’articolo 17-*ter,* ferma restando la disciplina sugli imballaggi,disciplina, ricalcando sostanzialmente la precedente previsione, le modalità di consegna e restituzione dei pallet, prevedendo in capo soggetti che ricevono, a qualunque titolo, i pallet di cui al precedente articolo 17-*bis*, un obbligo di restituzione al proprietario o al committente (o al diverso soggetto da questi indicato) di un uguale numero di pallet della medesima tipologie, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti ed indicate nei documenti di trasporto.

La riconsegna dovrà avvenire nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

Il comma 3 dell’articolo 17-*ter* prevede poi, una duplice opzione per i casi di impossibilità di immediato interscambio dei pallet:

1. una prima ipotesi è quella di emissione, da parte del ricevente, di un buono pallet (che a partire dal 24° mese successivo alla entrata in vigore della disposizione dovrà avere forma esclusivamente digitale) sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione ed avente i requisiti previsti come necessari dal medesimo comma. La mancata indicazione dei suddetti requisiti, infatti, comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato secondo quanto previsto dal successivo comma 9. Il buono pallet, così definito, consiste in un titolo rappresentativo ex art. 1996 c.c.
2. la seconda opzione, volta a garantire la tenuta del meccanismo di restituzione dei pallet, prevede la predisposizione del buono parzialmente precompilato da allegare ai documenti di trasporto direttamente da parte del proprietario, nei casi in cui il ricevente per motivate ragioni organizzative e dimensionali non abbia la possibilità di emettere il titolo rappresentativo di merci; in tal caso il soggetto obbligato alla restituzione dovrà completare e sottoscrivere contestualmente il buono precompilato al momento della consegna dei pallet e restituirlo in copia originale al proprietario o committente.

La tenuta del sistema di interscambio dei pallet deriva dall’obbligo, per il soggetto ricevente, alla restituzione ovvero (over la restituzione non avvenga entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet e previsa richiesta da parte del possessore del buono secondo quanto previsto dal comma 5) al pagamento di un importo pari al valore dei pallet, così come individuato da ciascun Sistema-pallet che, ai sensi del comma 9 determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet gestito e pubblica, con cadenza quadrimestrale, sul proprio sito web il valore calcolato

L’alternativa, in caso mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, è individuata dal comma 6 nell’obbligo di pagamento immediato per il soggetto obbligato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario.

La novità della disposizione in esame sta nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell’ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare ai sensi del comma 10 una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

Il comma 8 prevede, inoltre, la nullità dei patti contrari alle disposizioni del presente articolo.

Il comma 12, infine, individua una esenzione per i Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all’ultimo dato pubblicato sul proprio sito web, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.

È inoltre prevista dal comma 13 la redazione da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d’intesa con i Sistemi-pallet, di linee guida operative.

Il comma 1, lettera c), abroga l’articolo 17-*quater* del decreto -legge 21 marzo 22, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Il **comma 2** della disposizione prevede una clausola di invarianza finanziaria.

**Il Capo II contiene misure di semplificazione in materia di turismo.**

**Art. 3 - *(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)***

La disposizione ha come scopo precipuo quello di operare alcune semplificazioni che incidono, in modo sostanziale, sull’ordinamento della professione di guida alpina, disciplinato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Al **comma 1**, sono apportate una serie di modificazioni alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in particolare:

- alla lett. a) è disposta la abrogazione del comma 4 dell’articolo 3: in questo modo viene facilitato l’accesso al primo grado della professione (aspirante guida) e il mantenimento nel tempo del medesimo, che attualmente risulta ostacolato dall’obbligo di passaggio al secondo grado della professione (guida alpina-maestro di alpinismo) entro il termine di dieci anni; in particolare, l’abrogazione dell’articolo 3, comma 4, da un lato, consente di annoverare la professione di aspirante guida tra le abilitazioni tecniche a tutti gli effetti, potendo svolgere compiutamente la professione con i soli limiti previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 3, dall’altro, permette di uniformare la disciplina attualmente frastagliata della professione di aspirante guida, garantendo la parità di trattamento tra gli operatori del settore;

- la lett. b) sostituisce l’articolo 8 adeguando la disciplina dell’iscrizione negli albi alle modifiche apportate dal comma 1 dell’odierno intervento normativo in materia di certificato di idoneità psico-fisica all’attività di guida alpina - maestro di alpinismo, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

- la lett. c) modifica l’articolo 21, comma 2, consentendo di superare l’esclusione dell’accompagnamento in zone rocciose e innevate per gli accompagnatori di media montagna, permettendo così l’esercizio continuativo della professione al momento limitata alla stagione estiva; nello specifico, l’intervento, nel consentire agli accompagnatori di media montagna l’accompagnamento anche in zone rocciose e terreni innevati, garantisce il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento, anche in considerazione del fatto che, allo stato, l’accompagnamento in tali siti durante la stagione invernale risulta esclusiva prerogativa di guide escursionistiche non regolamentate, rientranti negli elenchi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

In relazione alla disposizione è stato effettuato il test di proporzionalità da parte del Ministero del turismo con esito positivo.

|  |  |
| --- | --- |
| *Obiettivi di interesse generale perseguiti dalla nuova disposizione o dalla modifica della disposizione che limita l'accesso a una professione o una modalità del suo esercizio* | L’obiettivo di interesse generale perseguito dalla proposta normativa è quello di operare alcune semplificazioni della disciplina della professione di guida alpina, favorendo l’accesso al primo grado della professione (aspirante guida) e il suo mantenimento nel tempo. Inoltre, la modifica proposta mira a consentire agli accompagnatori di media montagna di svolgere la propria attività anche in zone rocciose e innevate, estendendo l’esercizio della professione al di là della stagione estiva e promuovendo la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori del settore. |
| *Natura dei rischi, legati agli obiettivi di interesse generale perseguiti, che il provvedimento intende prevenire (in particolare, rischi per i beneficiari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi)* | L’intervento normativo mira a prevenire i rischi legati ad una disparità di trattamento tra gli operatori del settore, promuovendo la concorrenza e la parità di condizioni con altre figure professionali.  L’intervento mira, altresì, ad evitare l’applicazione di restrizioni territoriali all’esercizio della professione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di libera circolazione di servizi, nonché a contrastare forme di abusivismo nello svolgimento dell’attività da parte di soggetti che non rispettino lo *standard* minimo nazionale richiesto per lo svolgimento di tali particolari professioni. |
| *Giustificazione dell'insufficienza di norme di natura specifica già in vigore (quali quelle previste dalla legislazione sulla sicurezza dei prodotti o la legislazione sulla tutela dei consumatori) a raggiungere*  *l'obiettivo perseguito* | La normativa attualmente vigente si rivela carente nel perseguire l’obiettivo in quanto presenta una serie di restrizioni e ostacoli che impediscono l’accesso alla professione di guida alpina e circoscrivono l’ambito di azione di alcuni operatori. La proposta normativa in esame intende eliminarne le suddette limitazioni, consentendo agli aspiranti guide di svolgere la propria attività senza dover rispettare vincoli di avanzamento professionale, semplificando le condizioni di idoneità psico-fisica richieste (operando in tal senso una parificazione di trattamento con la disciplina prevista per l’attività di maestro di sci) e agevolando la possibilità per gli accompagnatori di media montagna di operare in aree rocciose e innevate durante la stagione invernale. Tale iniziativa perseguirebbe pertanto l’obiettivo di garantire una maggiore parità di trattamento e un accesso più agevole alla professione di guida alpina. |
| *Giustificazione dell'idoneità della disposizione in relazione alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito (verificare che il provvedimento risponda alla necessità di raggiungere lo scopo in maniera coerente e sistematica e affronti, pertanto, i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili)* | L’intervento normativo si ritiene adeguato a conseguire lo scopo in quanto interviene su alcune disposizioni della disciplina della professione di guida alpina che prevedono limitazioni per l’accesso alla professione di guida alpina e circoscrivono l’ambito di azione di alcuni operatori. |
| *Descrizione dell'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, sulle scelte dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato* | L’approvazione della proposta normativa avrà un impatto significativo sulla libera circolazione dei professionisti e dei servizi nell’Unione europea nell’ambito della professione di guida alpina. Eliminando l’obbligo del passaggio al grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro dieci anni, si consente di svolgere a tutti gli effetti la professione di aspirante guida e di realizzare la mobilità dei professionisti in tutta l’Unione, favorendo una maggiore flessibilità nell’esercizio della professione sia in Italia che negli altri Paesi membri. L’abolizione del certificato di idoneità psico-fisica - in un’ottica di parificazione di trattamento con la disciplina prevista per i maestri di sci - semplifica ulteriormente la prestazione dei servizi di guida alpina, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  Ciò offre maggiori opportunità di accesso alla professione di guida alpina, ampliando le opzioni per i consumatori e aumentando la concorrenza tra i professionisti, con conseguente miglioramento della qualità dei servizi offerti. |
| *Dimostrazione dell'impossibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi per raggiungere l'obiettivo d'interesse generale; allorché le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, gli Stati membri valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività* | Si ritiene che la modifica prevista dalla proposta normativa in esame non possa essere considerata in alcun modo restrittiva e che, pertanto, possa essere ritenuta il mezzo più adeguato al raggiungimento dell’obiettivo di interesse generale. |
| *Descrizione dell'effetto delle nuove disposizioni o delle disposizioni modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio (verificare che esse contribuiscono al conseguimento dello stesso obiettivo di interesse generale e che sono necessarie al conseguimento di tale obiettivo)* | Le nuove disposizioni hanno l’effetto di introdurre semplificazioni rispetto alla disciplina della professione di guida alpina, al fine di favorire l’accesso all’attività in questione e di garantire la parità di trattamento tra gli operatori del settore. Tali modifiche consentono alle aspiranti guide di svolgere la professione senza dover rispettare vincoli di avanzamento professionale, di semplificare le condizioni di idoneità psico-fisica richieste (operando in tal senso una parificazione di trattamento con la disciplina prevista per l’attività di maestro di sci) e di agevolare la possibilità per gli accompagnatori di media montagna di operare in aree rocciose e innevate durante la stagione invernale. La proposta in esame contribuisce, pertanto, all’obiettivo generale di migliorare la regolamentazione della professione a livello nazionale e di promuovere la concorrenza nel settore. |
| *Il collegamento tra l'ambito delle attività esercitate nell'ambito della professione o ad essa riservate e la qualifica professionale richiesta* | L’abilitazione tecnica richiesta per l’esercizio della professione di guida alpina, conseguita mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici - organizzati su base regionale - ed il superamento dei relativi esami atti a verificare le conoscenze e competenze necessarie per la professione, non risulta incisa dalle modifiche apportate dalla disposizione in esame, essendo pertanto adeguata rispetto all’elevato grado di conoscenze necessario ai fini dell’insegnamento delle tecniche alpinistiche e dell’accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche o in montagna. |
| *Il collegamento tra la complessità delle mansioni interessate e la necessità per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali (in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste)* | Le particolari mansioni delle guide alpine presuppongono il possesso di conoscenze tecnico-specialistiche che vengono accertate con un esame su materie specifiche all’esito della frequenza di corsi teorico-pratici su base regionale. L’aggiornamento professionale, effettuato mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo si è iscritti, risulta, alla luce della disposizione in esame, l’unica condizione per il rinnovo dell’iscrizione all’albo la quale, in mancanza, perderebbe efficacia decorsi tre anni.  Con riferimento all’aspirante guida, la proposta normativa abroga l’obbligo di conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui si è conseguita l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida, pena la decadenza di diritto dall’iscrizione nell’albo professionale. Con tale intervento viene facilitato l’accesso e la permanenza al primo grado della professione, consentendo di annoverare la professione di aspirante guida tra le abilitazioni tecniche a tutti gli effetti, fermi restando gli obblighi di aggiornamento. |
| *La possibilità di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi* | La disposizione in esame non modifica l’articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 in materia di abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina e, pertanto, non ci sono percorsi alternativi diversi da quelli descritti dalla norma. |
| *La possibilità o meno di condividere le attività riservate con altre professioni e i motivi* | Si è esclusa la possibilità di condividere le attività tipiche delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna con altre professioni (es. guide escursionistiche) in considerazione dell’elevato grado di conoscenze specialistiche che contraddistingue tali professioni rispetto ad altre del medesimo comparto.  Invero, la modifica dell’articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 si rende necessaria ai fini di evitare una proliferazione di figure “non professionali” che svolgono attività con il pubblico pur essendo prive dell’adeguata formazione ovvero provviste di titoli conseguiti in forza di legislazioni concorrenti degli enti locali.  Pertanto, la disposizione in esame, nel consentire agli accompagnatori di media montagna l’accompagnamento anche in zone rocciose e terreni innevati, garantisce il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento, anche in considerazione del fatto che, allo stato, l’accompagnamento in tali siti durante la stagione invernale risulta esclusiva prerogativa di guide escursionistiche non regolamentate rientranti negli elenchi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*”. |
| *Il grado di autonomia nell'esercizio della professione e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito (in particolare nel caso in cui le attività relative alla professione siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato)* | La disposizione in esame non modifica quanto stabilito in materia dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6. |
| *L'evoluzione della tecnologia e dei progressi scientifici che possono effettivamente ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori* | L’evoluzione di tecnologie e progressi scientifici può servire a soddisfare un livello medio di domanda da parte del consumatore che ricerca nella guida alpina qualificata standard qualitativi più alti. |

**Art. 4 (*Misure di semplificazione per l’istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere*)**

La disposizione introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, sottoponendola alle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione delle sede stradale, secondo cui sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento (rispettivamente strade di tipo A), B), C) e D), ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; mentre sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali (rispettivamente strade di tipo E) ed F), ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992), l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

La norma in commento, oltre ad elevare la qualità dell’offerta turistico-ricettiva, è diretta a favorire la mobilità dei clienti con bisogni speciali, degli anziani e delle famiglie senza arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

**Il Capo IIIcontiene misure di semplificazione in materia di navigazione.**

**Art. 5 - *(Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco)***

L’articolo prevede la modifica dell’art. 172-*bis* del Codice della Navigazione ed è teso a semplificare le procedure di imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi che sono sotto la competenza di autorità marittime diverse.

La misura di semplificazione consiste nel permettere all’autorità marittima o del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio, di provvedere al rilascio di una autorizzazione unica che possa essere valida in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime. In tal modo, l’avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti, non deve soggiacere al rilascio di plurime identiche autorizzazioni, eliminando inutili ripetizioni e riducendo significativamente le pratiche burocratiche per l’impiego dei marittimi che impegnano le imprese di navigazione. La misura consentirebbe, quindi, la concreta riduzione delle tempistiche necessarie allo svolgimento ed al completamento delle procedure considerate, agevolando le Compagnie di Navigazione nelle operazioni di imbarco e sbarco, cosicché possano fornire più efficienti servizi ai passeggeri, la cui gestione risulta particolarmente complessa in occasione dei periodi estivi a causa degli imponenti flussi turistici che interessano il comparto marittimo.

**Art. 6 - *(Forma del contratto)***

La modifica dell’articolo 328 del Codice della Navigazione intende rendere strutturale la disposizione di cui all’articolo 103-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020. In questo modo si uniforma la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all’estero, permettendo al comandante della nave di arruolare (assumere) i marittimi, cosa che oggi non gli è consentita. L’intervento considerato rappresenta un passo fondamentale rispetto all’opera di generale ammodernamento della disciplina di settore che oggi vede, nel nostro ordinamento, la necessità di una più complessa procedura di assunzione (oggi il marittimo deve recarsi presso il competente Ufficio della Capitaneria di Porto per assolvere agli adempimenti burocratici richiesti rispettandone, anche, i previsti orari di apertura). L’arruolamento diretto del marittimo da parte del comandante della nave garantirebbe maggiore facilità ad assumere soprattutto in periodi di grande attività turistica riducendo i tempi necessari per l’arruolamento e l’imbarco di personale marittimo a beneficio della competitività dei servizi resi all’imponente popolazione turistica in transito nel Paese.

La lettera b) abroga l’articolo 329 del Codice della Navigazione.

Il comma 2 contiene l’adeguamento del già menzionato articolo 103-bis, comma 1, alla modifica apportata all’art. 328 del Codice della Navigazione.

**Art. 7 - *(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore)***

L’articolo 6 si pone il fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del Comandante, con la modifica dell’articolo 331 del Codice della Navigazione, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale. La misura consentirebbe, altresì, di abbattere i tempi di arruolamento del comandante inserendosi nel progressivo processo di ammodernamento e digitalizzazione che interessa il comparto che oggi si confronta con importanti trasformazioni tecnologiche. In questo contesto, la compiuta digitalizzazione della procedura in essere rappresenta un ulteriore elemento di modernità, rapido ed affidabile, a beneficio e generale contenimento dei tempi necessari per perfezionare l’accettazione del comando dell’unità navale da parte del comandante, in un’ottica di continua riduzione delle tempistiche di evasione e completamento delle procedure e di una maggiore efficienza nella prestazione del servizio di trasporto passeggeri per turismo e popolazione italiana in transito. La disposizione reca, inoltre una modifica dell’articolo 438 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, eliminando, conseguentemente, le modalità “telegrafiche” previste attualmente dal codice.

**Art. 8 (*****Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)***

La proposta normativa in oggetto mira al riordino e alla semplificazione della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali, con particolare riferimento alle figure professionali sanitarie interessate, anche in considerazione del tempo trascorso dall’emanazione del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, recante “Approvazione del Regolamento sulla sanità marittima”, e dell’eterogeneità delle fonti che hanno nel tempo disciplinato la materia.  In particolare, si prevede di disciplinare la materia con un provvedimento di rango secondario che consenta, mediante un rapido adeguamento, di garantire la salute in mare. L’intervento mira, quindi, ad adeguare la disciplina al mutato contesto di riferimento, anche in considerazione di possibili sopravvenienti esigenze di profilassi internazionale e a conseguire una razionalizzazione della materia, realizzando, tra l’altro, anche la riorganizzazione e lo snellimento delle procedure di selezione delle suindicate figure professionali. Con riferimento a quest’ultimo profilo, l’intervento normativo, in linea con ulteriori iniziative legislative intraprese nel corso del precedente biennio, è volto ad incrementare il numero di professionisti sanitari titolari delle competenze necessarie per fornire le prestazioni sanitarie a bordo di navi mercantili italiane.

Il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione di tali figure professionali.

Per la disciplina dei locali adibiti all’assistenza sanitaria, il **comma 2** rinvia al regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Tale disposizione, infatti, demanda a un *“regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanità”*, l’emanazione della normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. Si segnala, infatti, che dall’entrata in vigore del predetto regolamento, l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1999 prevede l’abrogazione della legge 16 giugno 1939, n. 1045, nella quale è contenuta la vigente disciplina in materia di condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali, ivi inclusa quella relativa a infermerie e ambulatori (Titolo VII).

Il **comma 3,** al fine di semplificare, armonizzare e rendere omogenea la normativa esistente in materia,prevede l’abrogazione delle disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel Capo IV del Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, in quanto ormai obsolete.

**Il Capo IV reca ulteriori misure di semplificazione.**

**Art. 9 *- (Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)***

In relazione alla normativa che disciplina gli ingressi dei lavoratori stranieri prevista dai decreti “flussi” di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la misura estende la semplificazione procedurale introdotta con il decreto -legge 21 giugno 2022, n.73 - art. 44 - riferita al rilascio del nulla osta al lavoro, anche alle articolazioni territorialidelle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in modo da consentire alle stesse di effettuare la verifica dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 44 sopra citato, e conseguentemente riconosce anche alle organizzazioni territoriali la possibilità di attivare le procedure di cui al comma 5 in luogo dell’asseverazione.

**Art. 10 *- (Semplificazioni in materia di rifiuti)***

In base alle ultime modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020 gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato, se prodotti nell’ambito di un’attività d’impresa, devono essere classificati oggi come rifiuti speciali non pericolosi. Sono invece classificati come rifiuti urbani se prodotti nell’ambito di un’attività di manutenzione del verde privato “fai da te” (privati cittadini).

La composizione merceologica e il codice EER 2002021 di tali rifiuti sono gli stessi ma hanno una classificazione diversa: in base alle norme vigenti, affinché un rifiuto possa essere definito “simile” ai rifiuti domestici e quindi ottenere la qualifica di rifiuto urbano deve essere contenuto nell’elenco di codici EER dell’Allegato L-quater ed esser prodotto da una delle attività individuate nell’allegato L-quinquies del d.lgs. 116/2020 (l’attività di cura del paesaggio e del verde non sono ricomprese).

Il risultato è che in molti casi le *multiutility* pubbliche locali non permettono più alle imprese del verde di conferire gli scarti della manutenzione del verde privato presso i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani: ciò in virtù del fatto che tali rifiuti, accettati fino a “ieri” come urbani (o ex assimilati) con il codice EER 200201, pur mantenendo lo stesso codice, dal 1° gennaio 2021 sono classificati dalla legge come rifiuti speciali non pericolosi e quindi non più urbani. Le imprese pertanto devono provvedere, o per proprio conto o tramite terzi, alla loro gestione (avvio a recupero e/o smaltimento) con non poche difficoltà, non essendo diffusa capillarmente sul territorio una rete di impianti di recupero o smaltimento. I costi di trasporto presso tali impianti in alcuni casi diventano insostenibili.

Pertanto, con la misura si riporta la gestione di tali rifiuti nell’ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani, dando la possibilità alle imprese di conferire nei centri di raccolta urbani.

**Art. 11 *(Modifiche alla disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)***

La disciplina di cui all’art. 1, commi da 396 a 400 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto misure di incentivazione fiscale volte a favorire la fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di gravi difficoltà nell’espletamento della propria missione istituzionale.

In particolare, è stato previsto un credito d' imposta in favore delle fondazioni bancarie incorporanti pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del comma 397.

La misura agevolativa, riconosciuta fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, rappresenta un importante incentivo, utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico *pro futuro* dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno.

La norma è volta a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall’applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni.

In particolare, le criticità attengono alla procedura di assegnazione del credito d’imposta in favore delle fondazioni incorporanti che, con i progetti di fusione, abbiano assunto un impegno pluriennale per il sostegno dei territori di operatività delle fondazioni incorporate. Infatti, ai fini dell’effettiva assegnazione, annualmente, del credito d’imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, per effetto del criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle delibere d’impegno attualmente previsto dal comma 398, assumerebbe rilievo il momento di trasmissione all’ACRI delle predette delibere. Tale meccanismo potrebbe determinare elementi di incertezza circa l’effettiva possibilità di beneficiare del credito d’imposta, a fronte, ed eventualmente a scapito, del preventivo impegno pluriennale di carattere erogativo sancito nel progetto di fusione autorizzato dall’Autorità di Vigilanza.

Tenuto conto che l’effettiva possibilità di fruire del credito d’imposta rappresenta un incentivo determinante nel processo valutativo e deliberativo di possibili operazioni di fusione, la norma prevede una modifica del comma 398 citato volta a semplificare le modalità di determinazione dell’ordine cronologico utilizzato per la predisposizione dell’elenco delle fondazioni incorporanti prevedendo, quale criterio ai fini dell’assegnazione del credito d’imposta per gli anni agevolati, l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione.

Una simile modifica normativa, attribuendo rilievo agli impegni pluriennali di carattere erogativo assunti con il progetto di fusione, risulta maggiormente coerente con la *ratio* della disciplina in esame e ne garantisce una maggiore efficacia.

La norma introduce poi delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d’impegno.

Sono inoltre previste modifiche al comma 399 volte a semplificare le modalità di compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti.

**Il Titolo II reca semplificazioni dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini**

**Capo I – Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini**

**Art. 12 (Misure di semplificazione in materia di rilascio di autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri)**

La disposizione contiene misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri.

In particolare, al fine semplificare le procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni in materia di inumazione, tumulazione, cremazione e affido o dispersione delle ceneri si prevede la possibilità di digitalizzare tutte le fasi dei relativi processi, ossia dalla richiesta fino alla trasmissione del provvedimento autorizzatorio agli aventi titolo e all’impresa funebre incaricata a partire dalle comunicazioni che vengono redatte dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall’impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

**Art. 13 *- (Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)***

La proposta normativa è volta a modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

Infatti, in Italia, sono numerose le famiglie che hanno vissuto e vivono l’esperienza della scomparsa di un proprio congiunto del quale non hanno più notizie da tempo. Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 –30 giugno 2019, elaborati e divulgati dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse nella sua ultima Relazione semestrale, emerge come il fenomeno della scomparsa di persone sia tutt’altro che recessivo. Al 30 giugno 2019 si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare. Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.

La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici. Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall’ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.

Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: “*trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente… che ne sia dichiarata l’assenza*”; “*Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia*.”

In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell’art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: l’accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento e l’assoluta carenza di notizie per dieci anni.

La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all’evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile.

**Art. 14 *- (Disposizioni in materia di traduzioni giurate)***

L’asseverazione di una traduzione da una lingua straniera all’italiano, o dall’italiano in una lingua straniera di un documento, è una particolare procedura certificativa attraverso la quale si attribuisce valore legale o “ufficiale” ad un documento tradotto, su richiesta di società, professionisti e privati cittadini, per essere utilizzato e/o trasferito da un paese all’altro.

Le procedure, disciplinate dal Regio decreto n. 1366 del 1922, sono ormai arcaiche e particolarmente onerose sia per i traduttori che per i loro clienti.

Competenti a ricevere atti ai fini dell’asseverazione e del giuramento di traduzioni sono il Giudice di pace, il Notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, n. 4 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 ed il Cancelliere, secondo quanto disposto dall’art. 5 del Regio decreto n. 1366 del 1922. Il traduttore che intende richiedere l’asseverazione della propria traduzione deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere, il quale, senza entrare in alcun modo nel merito della traduzione effettuata, si limita a verificare l’identità del dichiarante e a raccoglierne il giuramento con la formula “*giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi allo scopo di far conoscere la verità*”.

Si consideri che le perizie giurate dei CTU già ora sono sottoscritte con firma digitale e trasmesse direttamente al Tribunale.

Si dispone che le asseverazioni di conformità all’originale e il giuramento di traduzioni possano essere sottoscritti dai traduttori con la propria firma digitale, evitando che tali professionisti debbano obbligatoriamente recarsi di persona presso gli uffici preposti.

La misura, in particolare:

1) evita ai traduttori il dispendio di tempo e la conseguente crescita dei costi per i clienti;

2) riduce i tempi e i costi delle attività delle Cancellerie dei tribunali dedicate alle asseverazioni dei traduttori e conseguire una maggiore efficienza per le Pubbliche Amministrazioni.

L’intervento normativo, quindi, al comma 1, ricalcando la disposizione di cui all’articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 (che viene contestualmente abrogato dal comma 3), dispone che gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali siano ricevuti dal cancelliere ed introduce la facoltà di formare, redigere e trasmettere digitalmente, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate. In tal caso, l’atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.

**Art.** **15 *(Misure di semplificazione in materi di permesso di costruire immobili vincolati)***

La misura è finalizzata ad estendere l’applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata da specifiche autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge e acquisitirelativamente al medesimo intervento da parte dell’autorità preposta alla cura di tali interessi dal soggetto interessato prima della presentazione dell’istanza stessa al Comune.

L’art. 20, comma 8, del dPR n. 380 del 2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nella formulazione attuale, dispone che in presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non opera e trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del1990.

In sostanza tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell’edilizia (o, laddove non costituito, l’ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l’indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall’art. 20 del dPR n.380 del 2001.

Tale circostanza rappresenta un inutile aggravio a carico del soggetto che presenta la domanda – il quale già al momento dell’istanza ha presentato gli atti necessari - con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento.

Sul punto, è intervenuta recentemente la giurisprudenza affermando che, qualora la domanda di permesso di costruire attenga ad immobili vincolati e sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge (nel caso in esame l’autorizzazione paesaggistica), non occorre acquisire alcun ulteriore atto di assenso, da parte di altre amministrazioni, ed anzi l’indizione di una conferenza di servizi, in tale contesto, non solo non avrebbe alcuna utilità, ma determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento, in evidente contrasto con la finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore, quali il silenzio-assenso e la conferenza di servizi (Tar Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72).

Così come, il Consiglio di Stato con sentenza della Sezione IV n. 9969 del 21/11/2023 ha chiarito che “*il diniego di attestazione (del decorso dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001) emesso dal Comune sull’assunto della assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell’intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, come già rilevato dal T.a.r. per la Toscana, una errata applicazione del comma 8 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed una illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto del silenzio-assenso che producono l’effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all’origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241 del 1990*.”

In sostanza, secondo i giudici amministrativi, se il privato dovesse allegare l’autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell’ente parco alla domanda di permesso di costruire, troverebbe applicazione il silenzio assenso.

Pertanto, la modifica normativa interviene sull’articolo 20, comma 8, dPR n. 380 del 2001, consentendo l’applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l’istanza sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati **in corso di validità**, relativamente al medesimo intervento da parte dell’autorità preposta alla cura di tali interessi.

**Art. 16 (Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)**

Nel nostro Paese sono state stipulate nel 2021 più di 221.000 donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari); nel 2022 le donazioni immobiliari sono state quasi 213.000 (oltre a quelle mobiliari). L'ordinamento prevede che, alla morte del donante, il valore dei beni donati venga riunito fittiziamente al valore dei beni ereditari, per stabilire se alcuni soggetti (genitori, coniuge, figli e discendenti) abbiano visto negato o leso il proprio diritto a una quota ereditaria. In tal caso, essi hanno il diritto di recuperare i beni donati (o il loro valore) non solo nei confronti del donatario, ma anche nei confronti di chi li abbia acquistati dal beneficiario della donazione (azione di restituzione). La disposizione in esame mira a restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni o il pagamento dell’equivalente in denaro. In sostanza, la norma in esame consente di sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato (nonostante si registrino oltre 200.000 donazioni circa ogni anno), per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi. Per effetto del diverso regime introdotto, invece, il terzo che abbia acquistato non è più tenuto a restituire il bene, mentre a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l’obbligo del donatario e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito, di compensare in denaro il legittimario pretermesso. Conseguentemente si sbloccherebbe un segmento importante del mercato (soprattutto immobiliare), con positive ricadute finanziarie complessive; inoltre, in questo modo, questi beni potrebbero essere costituiti in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l'accesso al credito, particolarmente gravoso per giovani, soggetti con redditi intermittenti, imprenditori alle prese con le conseguenze della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica. In diversi ordinamenti stranieri (a partire dalla Germania), la tutela dei diritti dei legittimari (genitori, coniuge, figli e discendenti) è attuata mediante il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del beneficiario di donazioni. Con la disposizione in esame, al fine di agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, attualmente gravemente penalizzata in ragione del rischio di instaurazione di un giudizio avente a oggetto la domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari, destinato ad avere durata incerta e incompatibile con le esigenze di rapida circolazione dei beni in oggetto, si prevede quindi che i legittimari medesimi non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, qualunque sia il momento il cui l'acquisto del donatario si sia perfezionato, bensì che essi siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. Tuttavia, in chiave di tutela della posizione dei legittimari e in considerazione della necessità di modulare diversamente la posizione di coloro che si sono resi acquirenti in relazione al titolo della cessione, è prevista, sempre sul piano esclusivamente obbligatorio, una responsabilità sussidiaria dell'avente causa a titolo gratuito, tenuto a compensare in denaro il legittimario leso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario. Conseguentemente, si modifica la disciplina di cui all'articolo 561 c.c. in materia di pesi e ipoteche costituite dal donatario, prevedendo l'efficacia degli stessi e il conseguente diritto di credito del legittimario commisurato al minor valore del bene. Gli articoli 2652 e 2690 c.c. sono modificati coerentemente a quanto appena descritto eliminando dal numero 8 dell’articolo 2652 la regola che prevede la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni e collocandola nell'articolo 2652, n. 1), c.c., con conseguente assoggettamento della trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni al regime di opponibilità ivi previsto. Il secondo comma contiene la disciplina transitoria.

Si prevede, in particolare, che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Si specifica che ai fini di cui al secondo periodo restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del Codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma e che in mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dalla presente legge, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore. Si evidenzia che i beni ai quali si rivolge la disposizione sono per lo più rappresentati da immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa.

**Il Capo II reca misure di semplificazione in materia di istruzione**

**Art. 17 – (*Misure in materia di parità scolastica)***

Il **comma 1** interviene con novella alla legge n. 62 del 2000 – recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”.

Nel dettaglio, la disposizione di cui alla **lettera a)** del comma 1 prevede, quale ulteriore requisito ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta, che le stesse siano in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi dovuti per legge (lett. h-*bis*). La portata di tale disposizione è integrata e specificata dall’ulteriore norma introdotta al medesimo articolo 1 della legge n. 62 del 2000, mediante l’inserimento del nuovo comma 13-*bis*. Le due citate disposizioni normative, tra loro collegate, sono finalizzate a realizzare una maggiore efficienza nell’erogazione dei contributi spettanti alle scuole paritarie, perseguendo i seguenti obiettivi: ridurre l’onere amministrativo posto a carico degli Uffici scolastici regionali (USR) del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM); velocizzare i pagamenti dei contributi alle scuole paritarie, riducendo, in tal modo, la probabilità che le stesse si trovino in difficoltà finanziaria; introdurre un nuovo e più efficace meccanismo di controllo della persistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva, ai fini del mantenimento della parità scolastica, la quale, a seguito degli accertamenti periodici condotti dal MIM, può essere soggetta a revoca, nei casi in cui sia accertato il venir meno di uno o più dei requisiti di legge per il riconoscimento della parità.

Ad oggi, la procedura di erogazione dei contributi alle scuole paritarie si articola nei seguenti passaggi, alcuni a carattere “massivo” – vale a dire, riguardanti la totalità delle scuole interessate - ed altri, invece, da svolgere individualmente per ciascuna scuola beneficiaria:

* determinazione, con decreto annuale del Ministro dell’istruzione e del merito, del riparto, tra gli USR, della somma disponibile a tal fine nello stato di previsione del MIM, nonché dei criteri per il successivo riparto tra le singole scuole paritarie (massivo);
* impegno e liquidazione, con decreto del dirigente preposto a ciascun USR, dello specifico importo riconosciuto a ciascuna scuola paritaria (massivo);
* verifica della regolarità negli adempimenti fiscali e contributivi da parte di ciascuna scuola beneficiaria, oggi effettuata separatamente su diverse piattaforme informatiche (individuale);
* ordinazione e pagamento di quanto dovuto a ciascuna scuola paritaria (individuale).

La procedura di erogazione prevede, quindi, due fasi (tre, se si considerano distintamente le verifiche fiscale e contributiva) da svolgere puntualmente per ciascuna delle oltre 12 mila scuole paritarie esistenti. Ciò pesa soprattutto sugli USR della Lombardia, della Campania, del Lazio e del Veneto, che sono responsabili complessivamente dei finanziamenti nei confronti di circa il 57% delle scuole paritarie di tutto il Paese. Tali fasi, da svolgere distintamente per ciascuna scuola paritaria, comportano ovviamente carichi di lavoro molto maggiori di quelli che si avrebbero se l’intera procedura di erogazione dei contributi avesse un carattere massivo, come avviene, invece, per le circa 8.500 scuole statali. L’utilizzo di ordinativi massivi di pagamento non è, tuttavia, possibile per le scuole paritarie, poiché la verifica della regolarità degli adempimenti fiscali (piattaforma CONSIP) e contributivi (piattaforma INPS) deve essere effettuata manualmente per ciascuna scuola. In particolare, la verifica fiscale deve essere effettuata per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, cioè per quasi tutti quelli che riguardano le scuole paritarie, mentre la verifica contributiva deve essere sempre svolta. L’onerosità di tale procedura comporta, nell’attribuzione delle risorse, inevitabili ritardi che possono determinare, per alcune scuole paritarie, una situazione di difficoltà contributiva o fiscale, rendendo impossibile pagare quanto dovuto all’erario e all’INPS. Tale situazione è resa ancor più gravosa dal fatto che l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione - che dovrebbe utilizzare quanto occorre del contributo per saldare direttamente i debiti erariali e contributivi della scuola paritaria - si realizza attraverso una procedura che, per il caso INPS, è complessa e molto lunga, e, pertanto, non atta a dare immediata soluzione alla difficoltà e, comunque, causa di ulteriore aggravamento dell’attività amministrativa.

In considerazione del quadro delineato, e al fine di risolverne le criticità, l’intervento legislativo in oggetto prevede di disaccoppiare il versamento dei contributi, da un lato, dalla verifica del rispetto della regolarità erariale e contributiva, dall’altro. A tal riguardo, pertanto, si prevede di non applicare, ai contributi versati alle scuole paritarie, le disposizioni in materia di verifiche erariali - di cui all’articolo 48-*bis*, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - e contributive - di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Ciò consentirà l’utilizzo di ordinativi massivi di pagamento per saldare quanto dovuto alle scuole paritarie, con notevole semplificazione amministrativa, e liberando risorse umane per altre urgenti necessità, senza, tuttavia, far venir meno i controlli sulla regolarità erariale e contributiva.

Ed infatti le scuole paritarie, diversamente da altri soggetti privati, possono svolgere la propria attività solo se autorizzate dall’Amministrazione, in quanto in possesso di tutti i requisiti a tal fine previsti. Aggiungendo, tra i requisiti per la parità, elencati all’articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, anche quello della regolarità fiscale e contributiva, tale requisito, che deve sussistere ai fini del riconoscimento della parità, sarà accertato, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti della parità, sostanzialmente senza maggiore aggravio per un’attività che deve, comunque, essere svolta individualmente per ciascuna scuola. Si prevede, tuttavia che il venir meno del requisito della regolarità fiscale e contributiva, in sede di verifica periodica in ordine al mantenimento della parità già riconosciuta, non determina la revoca della parità qualora:

1. i debiti contratti dalla scuola paritaria con l’erario e con l’INPS siano complessivamente inferiori ai crediti certi, liquidi ed esigibili che la medesima vanta nei confronti del MIM; l’introduzione di tale fattispecie è volta a evitare di far precipitare le scuole paritarie, come invece accade oggi, in una spirale in cui i debiti erariali e contributivi si accrescono per i ritardi nell’erogazione dei contributi, i quali accumulano ulteriore ritardo per la presenza dei predetti debiti;
2. si verifichino i casi previsti dall’articolo 48-*bis*, comma 1, secondo periodo, del dPR n. 602 del 1973 (sequestro, confisca, ottenimento di dilazione di pagamento);
3. la scuola paritaria regolarizzi la propria posizione contributiva, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) entro il termine di 15 giorni, come previsto dall’articolo 31, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013.

La disposizione di cui alla **lettera b)** del comma 1, prevede che l’Ufficio scolastico regionale competentepossa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. La diposizione normativa in oggetto è volta a contrastare il fenomeno, anomalo e assai diffuso, della c.d. “piramide rovesciata” (vale a dire molti studenti iscritti nelle ultime classi, e pochi in quelle iniziali, con la conseguente presenza, per i diversi corsi di studi, di una classe per ciascun anno di corso, dal primo al quarto, e di tante classi quinte). A tale finalità concorre anche la determinazione, al 31 luglio precedente all’inizio dell’anno scolastico di riferimento, del limite temporale prescritto per la presentazione della richiesta di autorizzazione: tale termine consentirà agli Uffici scolastici regionali di istruire, in tempo utile, le istanze pervenute, e di adottare tempestivamente il successivo provvedimento, di riconoscimento o diniego.

Nei casi in cui non sia autorizzata l’estensione della parità a tali classi, non sarà più possibile, come attualmente avviene, consentire alle scuole paritarie di acquisire iscrizioni ancor prima di essere autorizzate, e di avviare l’attività didattica. Ed infatti, attualmente, nei casi in cui il gestore avvia le attività autonomamente - vale a dire in assenza del provvedimento di riconoscimento dell’estensione della parità alla classe collaterale, ovvero in assenza di esplicito diniego - ottiene dal giudice amministrativo un provvedimento cautelare che consente, comunque, la prosecuzione delle attività didattiche, e la partecipazione degli studenti iscritti a tali classi, in qualità di candidati interni, agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, facendo salvo il titolo di studio finale così conseguito. Tali pronunce giurisdizionali recano come motivazione la salvaguardia del diritto allo studio degli studenti, del legittimo affidamento loro ingenerato, e della continuità del servizio scolastico avviato.

Il **comma 2** dispone l’abrogazione dell’articolo 13, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 7 del 2007, che aveva introdotto l’abrogazione parziale di alcune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico per la scuola), in precedenza oggetto di abrogazione totale per effetto dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l’abrogazione totale, si rinvengono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell’articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l’esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al presente comma 2 ripristina l’efficacia abrogativa “totale” dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 192.

Il **comma 3** interviene sull’articolo 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico in materia di istruzione, con la finalità di consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La novella al comma 4 prevede che l’alunno o lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Si precisa, altresì, che, nei casi in cui l’esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione di esame debba essere presieduta da un soggetto esterno all’istituzione scolastica, integrando in tal modo con un soggetto terzo la commissione, che attualmente è composta solo da membri interni. Si rimette, infine, a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché delle misure necessarie per vigilare sul corretto svolgimento dei medesimi esami. In tal modo, si pone un argine alla prassi diffusa di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici in uno, e accedere, in tal modo, in tempi brevi, all’ultima classe per il conseguimento del titolo di studio conclusivo.

Le disposizioni di cui al **comma 4** intervengono sui commi 27, 29, 30 e 31 dell’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, riguardanti l’utilizzo, da parte delle scuole,della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico.

In particolare,la **lettera a)** abroga il comma 27 del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale disposizione legislativa prevede l’obbligo del Ministero dell’istruzione di adottare un Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative di competenza delle scuole e degli adempimenti relativi ai rapporti tra le scuole e le famiglie, al fine di implementare una gestione documentale informatizzata. Tale finalità, tuttavia, non ha trovato attuazione in tutte le scuole, alcune delle quali continuano ad avvalersi ancora di strumenti cartacei, stante la mancata adozione, ad oggi, del suddetto Piano. Per tali motivazioni si rende necessario abrogare la disposizione in parola, rimuovendo in tal modo un presupposto, vale a dire la mancata adozione del Piano, che consente di fatto ad alcuni istituti scolastici di non adottare ancora la pagella elettronica, il registro on line e il protocollo informatico. Si precisa, infine, che da un punto di vista sistematico lo strumento del Piano risulta comunque superato dall’evoluzione della disciplina in materia di semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative, contenute in plurime disposizioni di legge, aventi natura ormai ben più cogente di quella che potrebbe essere declinata dal Piano medesimo.

In contiguità con l’abrogazione prevista allalettera a), si pone la **lettera b)**, del presente comma, la quale introduce due nuove disposizioni - i commi 31-*bis* e 31-*ter* - volte a chiarire che gli strumenti della pagella elettronica e del registro *on line*, da un lato, e del protocollo informatico, dall’altro, debbano essere adottate anche dalle scuole paritarie. Ed infatti, gli accertamenti ispettivi evidenziano ancora un improprio utilizzo degli strumenti cartacei, soprattutto presso le scuole paritarie. Ciò comporta la conseguente impossibilità di verificare con certezza, ad esempio tramite il registro di classe cartaceo, la corretta gestione delle presenze degli alunni, necessaria per accertare la frequenza pari ad almeno tre quarti dell’orario personalizzato, che costituisce il necessario presupposto per l’ammissione agli scrutini finali; parimenti, il non corretto utilizzo, ad esempio, del protocollo cartaceo non consente di avere certezza in ordine alla veridicità degli atti protocollati, anche sotto il profilo della successione cronologica. Per tali motivazioni, l’obbligatorietà dell’uso dei detti strumenti elettronici per le scuole paritarie, a decorrere dall’anno scolastico successivo (a.s. 2024-2025) alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni consentirà non solo la generalizzata e ulteriore semplificazione di tutti gli adempimenti per le scuole e le famiglie, ma anche di garantire certezza e conferma della veridicità delle informazioni risultanti dagli strumenti in formato elettronico in parola.

**Art. 18 *- (Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)***

La proposta normativa introduce numerose misure di semplificazione in ambito scolastico volte ad accompagnare gli studenti e le loro famiglie nel percorso scolastico, alleggerendoli dai gravosi e anacronistici adempimenti che sono chiamate a sostenere.

In particolare, le disposizioni di cui al **comma 1** sono volte a semplificare le procedure di iscrizione degli alunni e degli studenti alle scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, vale a dire le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Si prevede che le iscrizioni continuino ad essere effettuate con modalità on line, avvalendosi però non più di un applicativo reso disponibile di anno in anno dal Ministero, come è avvenuto sino ad ora, bensì della nuova piattaforma unica “Famiglie e studenti”. Tale piattaforma digitale è stata realizzata dal Ministero dell’istruzione e del merito per costituire un canale unificato di accesso alle informazioni detenute dallo stesso Ministero e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, proprio al fine di semplificare l’erogazione dei servizi educativi. Un ulteriore profilo di semplificazione, realizzato dalle presenti disposizioni normative, riguarda la copiosa quantità di documenti, spesso di non facile reperimento, richiesti dalle istituzioni scolastiche alle famiglie degli alunni e degli studenti, ai fini del perfezionamento della loro iscrizione a scuola. Al fine di sollevare le famiglie da tale gravoso onere di produzione documentale, il nuovo sistema di iscrizione realizzato sulla detta piattaforma consentirà alle istituzioni scolastiche statali di acquisire direttamente, dal medesimo sistema informatico, i dati e i documenti, necessari ai fini dell’iscrizione, che sono già in possesso dell’Amministrazione. In tal modo, le famiglie saranno esonerate da tali adempimenti, tra i quali, in particolare, quello relativo alla produzione in formato cartaceo delle certificazioni o dei titoli di studio già conseguiti, e che sono necessari ai fini delle iscrizioni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, nonché in quello dal primo al secondo ciclo di istruzione, sino al completamento di quest’ultimo con l’esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado.

Il **comma 2** prevede la soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici. Nello specifico, l’ultimo periodo dell’art. 29, d.lgs. n. 165/2001, prevede che *“Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze”*, siano definiti anche *“i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo”*. Nelle more della definizione delle competenze della Scuola di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo 16-bis del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (tra le quali figura anche l’attività di coordinamento e indirizzo delle attività formative dei dirigenti scolastici), tale aspetto non è stato disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, recante il *“Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*. Si evidenzia che, in occasione del parere n. 1287/2022 reso sul regolamento concorsuale, il Consiglio di Stato ha sottolineato che *“La Sezione resta dunque in attesa della trasmissione di tale schema di regolamento, necessario per dare compiuta attuazione al disposto legislativo”*. Al fine di evitare possibili sovrapposizioni di provvedimenti e interventi da parte del Ministero dell’istruzione e del merito e della menzionata Scuola di alta formazione dell’istruzione, si ritiene opportuno provvedere alla soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici.

La proposta di intervento di cui al **comma 3** intende semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Piano delle arti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, prevedendo che lo stesso sia adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministero dell’università e della ricerca.

Il **comma 4** è volto ad abrogare formalmente le disposizioni contenute nel Capo II “*Organi collegiali a livello distrettuale*”, del Titolo I, Parte I, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. I distretti scolastici sono degli enti con autonomia amministrativa e gestionale con cui è suddiviso il territorio di ogni Regione e possono ricomprendere uno o più Comuni in base ai criteri stabiliti dalla stessa legge. Sono responsabili per la gestione di tutte le scuole in un determinato territorio. La modifica di cui sopra si rende necessaria in quanto il Capo II ha ad oggetto la disciplina dei distretti scolastici, dei relativi organi e funzioni che sono stati, sostanzialmente, già soppressi dall’art. 35, comma 4, della Legge di bilancio n. 289 del 27 dicembre 2002. Infatti, la legge n. 289/2002 ha previsto, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, la restituzione ai compiti d’istituto del personale Ata del comparto scuola utilizzato presso gli stessi distretti scolastici senza tuttavia esplicitare la loro soppressione. Inoltre, finora, la mancata abrogazione espressa del Capo II ha determinato il permanere di residue risorse finanziarie altrimenti inutilizzabili nelle disponibilità delle istituzioni scolastiche referenti. Pertanto, al fine di ovviare a tali criticità, si rende opportuna tale soppressione.

Il **comma 5** introduce misure di semplificazione con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In particolare, la disposizione mira a chiarire le caratteristiche distintive del servizio educativo per l’infanzia (lettera a), definire i ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell’ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei. Attualmente tale ripartizione di competenze è prevista solo nel Piano di azione nazionale pluriennale (lettere b), c), d)), semplificare e velocizzare l’adozione del Piano pluriennale, attualmente adottato, previa Intesa in Conferenza Unificata, con deliberazione del Consiglio dei ministri (lettera e)), evitare che la quasi totalità dei componenti individuati dal Ministro (in particolare quelli interni al Ministero stesso) decadano dalla Commissione al prossimo rinnovo (lettera f)). L’eliminazione del vincolo non incide sulla possibilità del Ministro stesso di non rinnovare comunque l’incarico; indirizzare le risorse statali del Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l’infanzia accreditati, che danno maggiori garanzie di qualità dell’offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, e rafforzare la finalità di ridurre i costi di frequenza di servizi educativi e scuole dell’infanzia a carico dei genitori (lettera g)); chiarire la validità dei titoli d’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia acquisiti in relazione alla normativa previgente anche a seguito della nota interpretativa prot. 14176 del 2018, ampliando il termine ultimo di conseguimento che dalla formulazione precedente era previsto per “la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo n. 65/2017”, vale a dire il 31 maggio 2017(lettera h).

**Art. 19***- (****Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)***

La disposizione interviene sul testo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

In particolare, si prevede che, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico precedente, qualora rientrino nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato.

La conferma, su base volontaria, avviene improrogabilmente entro il 31 agosto precedente l’anno scolastico di riferimento – previa valutazione da parte del dirigente scolastico dell’interesse del discente e su richiesta della famiglia – e viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili.

Altresì, alle stesse condizioni, possono essere confermati anche i docenti privi del titolo di specializzazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti di sostegno, attualmente previste, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, dall’O.M. n. 112 del 2022.

Da ultimo, la conferma può riguardare anche chi ha svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuato dagli elenchi dei non specializzati delle Graduatorie ad esaurimento o delle Graduatorie provinciali per le supplenze.

**TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE**

**Il Capo I reca misure di semplificazioni in materia di università.**

**Art. 20 -** ***(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università)***

L’articolo è finalizzato a semplificare la procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, prevedendo che il titolo non sia più conferito con decreto del Ministro ma con decreto del Rettore dell’Università.

La proposta normativa è finalizzata, inoltre, a modificare i requisiti per il conferimento del titolo, restringendone l’ambito applicativo, al fine di qualificare maggiormente la rilevanza e il prestigio. Si rammenta che, secondo la disciplina normativa vigente, il Ministro, ai fini del conferimento del titolo, si limita a verificare la sussistenza del requisito esperienziale di venti o quindici anni in qualità di professore ordinario.

Si evidenzia, al riguardo, che, nel corso di un anno solare, il Ministro provvede a conferire, previa apposita verifica del possesso del requisito di esperienza di venti anni o quindici anni di servizio in qualità di professore ordinario, circa 200 titoli di professore emerito o onorario, mediante altrettanti decreti ministeriali.

La proposta di modifica normativa, attribuendo la competenza al Rettore, semplificherebbe la procedura di conferimento, riducendo i tempi necessari per il conferimento dello stesso. Inoltre, attribuendo la competenza in materia al Rettore delle Università, la norma consentirebbe agli Atenei di prevedere, all’interno dei Regolamenti interni che disciplinano la procedura del conferimento del titolo, ulteriori, eventuali requisiti per l’attribuzione dello stesso, rimessi alle autonome determinazioni delle Università, che consentirebbero di accrescerne la rilevanza e il prestigio.

La modifica mira, altresì, a precisare che l’anzianità sia riferita all’esperienza maturata nei ruoli di professore di prima fascia, risolvendo i dubbi interpretativi sorti a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali (da ultimo vedasi la sentenza del Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2021, n. 1506), semplificando, con efficacia chiarificatrice la portata della norma.

Si sottolinea, peraltro, che, con la norma in parola, si limita la conferibilità del titolo, da un punto di vista temporale, a docenti collocati a riposo da non più di due anni, e si prevede che il conferimento del titolo da parte del Rettore, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l’interessato apparteneva all’atto della cessazione dal servizio, avvenga tenendo conto della qualità e della continuità della produzione scientifica del professore.

La norma, per ragioni di trasparenza, introduce l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ateneo l’elenco dei professori beneficiari del titolo. È confermata, infine, la natura “onorifica” dello stesso, precisando da ultimo che il titolo non può essere conferito a coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti abbiano, in ogni caso, causato discredito all’Ateneo.

Da ultimo, si rinvia ad un successivo provvedimento, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, che potrà individuare, ai fini del conferimento del titolo, ulteriori requisiti, che potranno, ad esempio, tener conto di particolari meriti riconosciuti nel campo della didattica e della ricerca ovvero di una comprovata esperienza ed elevata qualificazione professionale e manageriale.

La predetta proposta normativa, non producendo effetti sulla finanza pubblica, assume natura ordinamentale.

**Art. 21 - (*Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)***

L’articolo è finalizzato a ridurre il numero degli atti da approvare con decreto ministeriale, attribuendo la competenza in ordine all’approvazione degli statuti e dei regolamenti, in ossequio al dettato normativo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla direzione generale competente che, mediante nota direttoriale, provvede a formulare osservazioni di legittimità e di merito, nel sostanziale rispetto della autonomia universitaria che non viene minimante intaccata dalle proposte di modifica.

La formulazione generica prevista dall’attuale comma 6 (“i regolamenti di ateneo”) non permette di delineare in maniera univoca quali siano i regolamenti le cui modifiche, o prime emanazioni, siano da sottoporre all’approvazione del Ministro. Per sciogliere tale dubbio interpretativo, nel 2005, con una nota a firma del Ministro, indirizzata a tutti i Rettori (prot. 622 del 14 febbraio 2005), sono stati opportunamente chiariti quali fossero i regolamenti da sottoporre all’approvazione del Dicastero.

Le modifiche proposte permetterebbero, inoltre, di rendere certo, snello, trasparente ed efficiente il processo di revisione degli atti elencati all’articolo 6, comma 9, della L. n. 240 del 2010, evitando, inoltre, ambiguità anche per quanto riguarda la forma di pubblicità degli atti, che rimane la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per gli statuti mentre viene precisato che i restanti regolamenti dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ateneo, nel rispetto del principio della trasparenza, così come delineato dalla legge n. 150 del 2000 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Inoltre, dal 1989 è cambiata notevolmente la struttura della pubblica amministrazione, definendosi nel dettaglio compiti e funzioni del dirigente generale. In ossequio al principio della semplificazione amministrativa e della divisione dei poteri gestionali da quelli politici e di indirizzo (articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001), le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del principio della leale collaborazione, interloquiscono attraverso comunicazioni che avvengono tra le strutture dirigenziali dei diversi apparati pubblici, mentre il decreto ministeriale si configura sempre più come atto di imperio.

La modifica proposta consente di soddisfare le esigenze di esemplificazione emerse in questi anni, specificando la tipologia di regolamenti sottoposti ad approvazione.

Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si specifica che la norma ha natura meramente ordinamentale.

**Art. 22 - *(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)***

La proposta di modifica normativa mira a chiarire espressamente che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, si adotta un decreto del Ministro dell’università e della ricerca (in conformità peraltro alla prassi invalsa fino al 2017, con il riconoscimento del consorzio MEBIC).

Il riconoscimento della personalità giuridica attraverso apposito decreto ministeriale consente al MUR di esercitare un potere di “vigilanza” nei confronti dei consorzi universitari e interuniversitari, innanzitutto attraverso il controllo delle relative disposizioni statutarie e la conseguente designazione dei Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero (controllo, peraltro, eseguito senza una norma specifica di riferimento come accade ad esempio per le Fondazioni Universitarie). Lo strumento del decreto ministeriale consente, inoltre, di attribuire certezza giuridica in merito all’applicabilità della disciplina normativa pubblica, ad esempio in materia di limiti di spesa, oltreché, come detto, certezza giuridica in relazione al possesso del requisito della personalità giuridica di diritto pubblico con riferimento a procedure selettive, nazionali o europee, che prescrivano tale requisito per poter accedere a eventuali finanziamenti. Da ultimo, la proposta di modifica normativa elimina la previsione, non più attuale, secondo cui “la convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno” e prevede solamente che gli statuti dei consorzi siano approvati, in conformità a quanto avviene per gli statuti degli Atenei, dal Ministero e non dal Ministro, in sede di prima approvazione e per le successive modifiche.

**Art. 23 -** (**Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle Università, delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Consorzi universitari e interuniversitari e delle Fondazioni universitarie**)

La proposta normativa è finalizzata a semplificare, tramite una “*reductio ad unitatem”*, la procedura di designazione dei rappresentanti del MUR all’interno dei collegi di revisione degli enti vigilati: Università, Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, Consorzi universitari e interuniversitari e Fondazioni universitarie.

Le stesse sono, infatti, attualmente diversamente disciplinate.

In particolare,

- per quanto concerne le Università, l’articolo 2, comma 1, lett. p), della legge n. 240/2010 prevede che almeno due componenti del collegio di revisione degli Atenei debbano essere iscritti al Registro dei revisori contabili*;*

- per quanto concerne le Istituzioni AFAM, dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e dall’articolo 4, comma 71, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, il quale non prescrive alcun requisito in capo al rappresentante MUR, limitandosi a disporre che il “*riscontro di regolarità amministrativa e contabile”* presso le predette Istituzioni *“sia effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze”;*

- per quanto concerne le Fondazioni universitarie di cui al d.P.R. n. 254 del 2001, l’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che il componente del collegio in rappresentanza del MUR sia individuato *“prioritariamente”,* tra i dipendenti del Ministero che sono in *“possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali”;*

- per quanto concerne i Consorzi universitari e interuniversitari di cui agli articoli 60 e 61 del R.D. n. 1592/1933, si prevede che la formazione di tali collegi sia disciplinata dai singoli Statuti di autonomia dei Consorzi medesimi.

A tale situazione di disomogeneità si aggiunge, in relazione alle designazioni dei Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero presso le Università e le Fondazioni universitarie, un’altra criticità, per la quale, allo stato attuale, il MUR non dispone di un numero adeguato di dipendenti che risultano iscritti al predetto Registro dei Revisori contabili. Infatti, solamente cinque dipendenti del Ministero risultano attualmente iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Conseguentemente, il Ministero è costretto a designare, quali propri rappresentanti in seno al collegio di revisione degli Atenei e delle Fondazioni Universitarie, soggetti esterni al Ministero, in possesso del requisito dell’iscrizione al Registro dei Revisori contabili, ma non necessariamente in possesso di adeguata conoscenza del sistema universitario e della normativa ad essa connessa. Si precisa, inoltre, a titolo esemplificativo, che, a fronte di un totale di n. 133 incarichi complessivi di revisori effettivi e supplenti che il MUR è chiamato a designare negli Atenei italiani, sono attualmente 67 i soggetti che, alla data della designazione, risultano o risultavano essere nei ruoli del MUR o dell’ex MIUR.

Al fine di semplificare e di uniformare la procedura ministeriale di designazione/nomina dei Revisori dei conti e di migliorare la qualità della composizione dei collegi di revisione, si propone la presente modifica normativa, che consente al MUR di designare i dipendenti del Ministero o altri soggetti che, pure non essendo iscritti al Registro dei revisori contabili, siano in possesso di adeguati requisiti professionali e di una specifica conoscenza del sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e della normativa ad esso connessa. Il Ministero può individuare, quali Revisori dei conti, i propri dipendenti o gli altri soggetti che risultino iscritti in un apposito elenco e che siano in possesso dei requisiti professionali che saranno stabiliti con decreto del Ministro di natura non regolamentare. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei vincoli posti dalla disciplina europea relativamente alla definizione dei requisiti che i revisori dei conti debbono possedere ai fini dell’espletamento delle loro funzioni.

La norma proposta ricalca la disposizione di cui all’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 novembre 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111[[1]](#footnote-2), attualmente vigente per i dipendenti del MEF. I rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono infatti attualmente scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal MEF, in possesso di requisiti professionali, stabiliti con decreto di natura non regolamentare, adeguati all’espletamento dell’incarico.

Si prevede, altresì, che, in sede di prima applicazione, nelle more dell’adozione del predetto decreto, in un periodo transitorio necessario all’Amministrazione a predisporre il decreto di natura non regolamentare e a costituire l’elenco, siano designabili/nominabili i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni dirigenziali presso il Ministero o i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente - effettivo o supplente - presso i collegi di revisione.

Vengono, medio tempore, fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell’università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni dei collegi di revisione attualmente operanti.

Con il decreto di natura non regolamentare, il Ministero individuerà le modalità ritenute opportune per valutare il possesso di idonei requisiti professionali da parte dei candidati e potrà altresì dettare una specifica disciplina in materia di trasparenza, rotazione degli incarichi nonché di limiti al numero degli incarichi conferibili ad un singolo soggetto. Il predetto decreto di natura non regolamentare potrà disporre l’aggiornamento periodico dell’elenco e i criteri per la permanenza dell’iscrizione all’elenco medesimo. L’elenco potrà eventualmente contenere diverse sezioni prevedendo requisiti diversificati per poter essere designati/nominati nelle diverse Istituzioni (Università, AFAM, Consorzi, Fondazioni).

Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si evidenzia che la suddetta proposta assume natura ordinamentale.

**Il Capo II contiene le disposizioni di semplificazioni in materia sanitaria**

**ART 24 *(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)***

L’articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009) in tema di assenze dal servizio dei pubblici dipendenti e responsabilità e sanzioni per i medici prevede, quale sanzione disciplinare per il medico che “in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”, la radiazione dall'albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Come specificato nella circolare 5/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica, “la finalità della previsione, che può verificarsi anche in assenza di reato, è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l'applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica”.

La proposta normativa introduce la possibilità per il medico certificatore di ricorrere anche a sistemi di telemedicina, ormai ampiamente diffusi e utilizzati anche come conseguenza dell’emergenza da Covid-19, per la valutazione delle condizioni cliniche del paziente al fine del rilascio della certificazione di assenza dal servizio.

Il 17 dicembre 2020 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni l’Accordo su “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina” (Repertorio atti n. 215/ CSR) in considerazione della “necessità e urgenza di fornire indicazioni uniformi sull'intero territorio nazionale per l'erogazione delle prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche, estendendo la pratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui usualmente si svolge secondo le tradizionali procedure”.

Nel documento viene sottolineato che:

- la pandemia Covid-19 ha reso indispensabile ripensare l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in particolare a livello territoriale, e che in tale situazione l'attivazione degli strumenti di sanità digitale rappresenta anche un'opportunità unica per un servizio sanitario più in linea con i tempi e le necessità individuali e dell'organizzazione;

- l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerefertazione, rappresenta un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale.

Rispetto alla certificazione medica in telemedicina nell’Accordo Stato-Regioni si afferma già che “*in alcune situazioni il ricorso a sistemi di Telemedicina può consentire di raccogliere in modo preciso i dati e le informazioni necessarie a descrivere in modo veritiero la realtà, che risulta in tal modo direttamente osservabile dal medico anche a distanza. Inoltre, l'esecuzione corretta della videochiamata può essere tale da assicurare il diretto contatto tra il medico e il paziente, come necessario per una certificazione. Durante la videochiamata, il contatto diretto è ulteriormente supportato dall'acquisizione certa di dati a distanza da parte del medico, utilizzando eventualmente appropriate tecnologie biomediche.*

*Tuttavia, la verifica diretta del medico delle condizioni di salute, il rilievo obiettivo e/o quello anamnestico cui il certificato fa riferimento, presentano in Telemedicina le stesse problematiche della televisita (…). Ne deriva che la certificazione non è impossibile a priori con sistemi di Telemedicina, ma affinché essa non perda i necessari requisiti di veridicità e validità occorre definire con precisione in quali casi sia possibile garantire l'appropriato contatto medico-paziente, l'acquisizione certa delle informazioni anamnestiche direttamente dal richiedente, la rilevazione certa dei dati e dei segni obiettivabili anche in Telemedicina, la loro trasmissione immediata, il rilascio immediato e sicuro del certificato al richiedente*”.

Alla luce di queste ultime considerazioni e in continuità con l’Accordo su “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina” (Repertorio atti n. 215/ CSR), viene affidata al Ministero della Salute, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei casi e delle modalità di ricorso alla telecertificazione.

**Art. 25 (*Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)***

La proposta normativa reca misure di semplificazione per il potenziamento delle attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi garantite dal Ministero della salute presso i principali porti e aeroporti del Paese, anche al fine di assicurare un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie legate all’ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo del 2025. La disposizione, pertanto, si riferisce a specifici fabbisogni di personale, volti alla gestione dei profili sanitari legati ai flussi di ingresso dei pellegrini nei porti e negli aeroporti di tutto il territorio nazionale che si differenziano dai fabbisogni di personale che saranno individuati, tra le azioni nel campo dell’accoglienza per il Giubileo 2025, per il potenziamento dell’assistenza e del soccorso a valere sulle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2024.

In particolare, la proposta normativa autorizza il Ministero della salute ad assumere il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia prestato servizio continuativo presso l’Amministrazione fino al 31 dicembre 2023, per almeno 15 mesi, fermi restando i limiti di durata complessivamente non superiore a tre anni del rapporto di lavoro a tempo determinato**.**

Tenuto conto dei predetti requisiti, dunque, l’autorizzazione ad assumere con contratto a tempo determinato riguarda, in concreto, n. 3 dirigenti sanitari medici e n. 15 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

In proposito, infatti, si precisa che l’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020 ha autorizzato il Ministero della salute ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 funzionari tecnici della prevenzione, con l’obiettivo di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti del Paese.

Il personale in questione è stato assunto previo superamento di apposite procedure concorsuali, per titoli ed esame orale, su base regionale, che prevedevano, al termine del periodo di prova, il superamento di un ulteriore esame teorico-pratico, quale condizione essenziale per confermare l’assunzione.

Tenuto conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento dei concorsi, è stato possibile assumere il suddetto personale tra la fine dell’anno 2021 e i primi mesi dell’anno 2022, con contratti di lavoro aventi originaria scadenza il 31 dicembre 2022 e quindi una durata inferiore ai 3 anni consentiti dalla vigente normativa (cfr. art. 36 d.lgs. n. 165/2001). Ciò a causa della esigua disponibilità delle risorse finanziarie stanziate dal predetto decreto-legge n. 18 del 2020 per l’anno 2023 (pari soltanto a euro 1.697.665,00), sensibilmente ridotta rispetto agli stanziamenti previsti dalla medesima norma per gli anni precedenti (euro 5.092.994 per l'anno 2020 e euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022), i quali tuttavia sono rimasti inutilizzati proprio a causa del tempo che è occorso per le procedure di reclutamento.

Tuttavia, per assicurare continuità nelle attività svolte, è emersa la necessità di prorogare i contratti di lavoro del personale dirigenziale e non dirigenziale precario, che ha dimostrato rilevanti competenze e ha fornito un valido supporto al funzionamento degli uffici periferici; pertanto, l’amministrazione ha ritenuto opportuno disporre le proroghe di detti contratti, dapprima fino al 30 settembre 2023 e, successivamente, fino 31 dicembre 2023, utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2023 disponibili e residuate per effetto delle dimissioni o della trasformazione a tempo indeterminato di alcuni di questi contratti. Considerando le ulteriori dimissioni e tenuto conto delle assunzioni a tempo indeterminato derivanti dallo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionati tecnici della prevenzione (codice 813), ad oggi le unità di personale interessate dalla disposizione, ossia che hanno prestato servizio continuativo presso il Ministero della salute fino al 31 dicembre 2023, per almeno 15 mesi, a seguito di assunzione a tempo determinato ex articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, sono le seguenti:

- n. 3 dirigenti sanitari medici;

- n. 15 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Tale personale ha maturato una significativa esperienza nel settore dei controlli e ha acquisito competenze che contribuiscono a garantire il buon funzionamento degli uffici periferici, quali prime frontiere nel contrasto alla diffusione degli agenti patogeni. La presenza del personale in questione presso gli uffici periferici, dunque, continua a essere necessaria per lo svolgimento delle delicate attività di profilassi internazionale e sorveglianza sanitaria dagli stessi svolta nei principali porti e aeroporti a tutela della salute pubblica, anche in considerazione dell’esigenza di assicurare tempestivamente l’erogazione dei servizi all’utenza e aumentare l’efficienza delle strutture, a fronte dell’incremento dei flussi di ingresso sul territorio nazionale legato al Giubileo del 2025.

Pertanto, la proposta normativa mira a potenziare la funzionalità degli uffici periferici e ad adeguare i servizi al flusso di utenza previsto per il Giubileo, consentendo al Ministero della salute di rafforzare le proprie strutture, senza disperdere la professionalità acquisita dal personale già impiegato presso le medesime.

Si precisa, inoltre, che la proposta normativa, nell’autorizzare il Ministero della salute ad assumere personale già precedentemente reclutato con contratti a tempo determinato, fa salvo il rispetto del termine massimo triennale stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Ne consegue che, in ogni caso, la durata dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato non potrà essere superiore a 21 mesi.

**Art. 26 - *(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)***

La norma si rende necessaria ai fini di consentire la semplificazione e lo snellimento delle procedure di nomina del Consiglio di amministrazione e del relativo Presidente dell’IRCCS Istituto “Giannina Gaslini” di Genova. In particolare, si prevede che il Presidente venga nominato con decreto del Ministro della salute, su designazione della fondazione “Gerolamo Gaslini”, invece che con Decreto del presidente della Repubblica. Previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Nell’ambito della disciplina normativa degli IRCCS, l’Istituto Gaslini di Genova si configura quale “*unicum*”, essendo stato nel tempo destinatario di apposite norme che ne hanno mantenuto le specificità.

Infatti, diversamente da quanto previsto per gli altri IRCCS, per l’Istituto Gaslini, l’articolo 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 288 del 2003, prevede una disposizione *ad hoc*, disponendo che: “*Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell’istituto Giannina Gaslini di Genova di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269*”.

L’articolo 7 del d.lgs. n. 269 del 1993, a sua volta, prevede che “*Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617*.”, disponendo l’abrogazione, all’articolo 8, delle altre disposizioni del citato DPR n. 617 del 1980 ad eccezione dell’ultimo comma che stabilisce che: “*L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova è integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto.*”.

La suddetta procedura di nomina del consiglio di amministrazione, del suo Presidente, nonché la sua composizione non trova pertanto più applicazione, eccezion fatta per le disposizioni espressamente richiamate da disposizioni normative successive (come appunto l’art. 3, ultimo comma).

La presente proposta appare, pertanto, necessaria anche in considerazione del fatto che l'Accordo Stato-regioni  del 2014, recante: «*Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni*», di cui all'art. [5](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000158107ART6) del [d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000158107), prevede, quali organi degli Istituti non trasformati: il consiglio di indirizzo e verifica, il direttore generale, il direttore scientifico e il collegio sindacale e non il consiglio d’amministrazione.

**Art. 27 - Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia**

La proposta normativa si inserisce nel solco della rinnovata veste assunta dalle farmacie quali “*centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio Sanitario nazionale*” (cfr. Consiglio di Stato, Sent. 111/2021), incidendo in particolar modo sull’erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

In particolare, il comma 1 interviene sull’articolo 1, comma 2 del predetto decreto legislativo, ampliando la gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie territoriali.

In particolare, la modifica di cui alla **lettera a)** consente la possibilità per le farmacie di dispensare per conto delle strutture sanitarie, nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata, non solo i farmaci di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti.

La modifica di cui alla **lettera b)** rimuove i vincoli che consentivano di eseguire in farmacia le prestazioni analitiche di prima istanza solo se rientranti nell’ambito dell’autocontrollo. Ciò consentirebbe di ottenere in farmacia risultati analitici di prima istanza, spesso dirimenti nelle diagnosi mediche, soprattutto in favore di quei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi fino al centro più vicino. Tale intervento risulta indispensabile per assicurare un servizio sanitario di prossimità in ottica PNRR.

La modifica di cui alla **lettera c)** porta a compimento il coinvolgimento delle farmacie e dei farmacisti nella rete di prevenzione vaccinale, già sperimentato durante l’emergenza sanitaria, prevedendo la somministrazione di vaccini previsti nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, anche nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai dodici anni. Ciò si realizza anche sulla base di alcune esperienze regionali, come quella della Regione Lombardia che prevede la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale per i soggetti di età superiore ai sei anni o delle Marche, dove è in atto la sperimentazione della vaccinazione Herpes Zoster. Si prevedono, altresì, le modalità organizzative, strutturali e logistiche funzionali ad assicurare le migliori tutele igienico-sanitarie e di tutela della riservatezza nei confronti dell’utenza. Con la modifica di cui alla **lettera d)** si introduce la lettera e-quinquies) e la lettera e-sexies).

La proposta mira ad inserire un altro servizio in farmacia, sulla base dell’esperienza della Regione Emilia-Romagna, consentendo al farmacista di effettuare i test per la rilevazione dell’infezione batterica, nonché per la rilevazione della proteina C-reattiva (PCR) nel sangue per valutare il decorso e l’entità di un processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di una scelta terapeutica. Inoltre, la determinazione della PCR può essere utile per una migliore appropriatezza prescrittiva degli antibiotici, riducendo così l’uso non appropriato di antibiotici senza correre il rischio di non trattare, se opportuno, i pazienti che hanno delle esacerbazioni acute della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Si prevede, altresì, che le farmacie possano erogare i servizi di telemedicina, fermo restando il rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida. Si rappresenta che tale servizio era già previsto, nell’Accordo Stato- regioni del 17 ottobre 2019 sulle “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”.

Infine, con la modifica proposta alla **lettera e),** per venire incontro alle esigenze dei cittadini e sulla base di una sperimentazione avviata in Lombardia, si vuole consentire ai cittadini di scegliere in farmacia il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale.

I **commi 2, 3, 4 e 5** della proposta normativa introducono delle disposizioni specifiche in materia di organizzazione delle farmacie che intendono offrire servizi sanitari diversi dalla dispensazione dei farmaci o di altri prodotti.

In particolare, il comma 2 consente a tali farmacie di utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la sede farmaceutica (comma 2).

Il comma 3 prevede che l’erogazione dei servizi sanitari in detti locali è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che ne accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, verifica l’ubicazione dei locali stessi nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e accerta che essi siano situati ad una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

Il comma 4 dispone che, al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti in detti locali, i soggetti titolari di farmacia appongono presso di essi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi” e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

Da ultimo – allo scopo di favorire l’aggregazione professionale e implementare l’offerta dei servizi a tutela della salute del cittadino - la proposta normativa prevede al comma 5 che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 1, previa stipula del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

**Art. 28 - (Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)**

La proposta normativa prevede modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

Le modifiche apportate rispondono alla finalità di armonizzare i contenuti della legge citata agli indirizzi della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, e ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009.

Al riguardo, si rammenta che la legge n. 107 del 2010 considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano “*distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile*”.

Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell’udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età. Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l’età di insorgenza della minorazione, affinché una persona sia riconosciuta sorda, è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l’età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381).

Il quadro evidenziato fa sì che un numero particolarmente elevato di persone sordocieche sia di fatto privo di riconoscimento, soprattutto se si considera che, secondo l’ISTAT, buona parte delle persone con problemi di vista e udito riscontra tali minorazioni in età avanzata.

Le modifiche apportate dall’emendamento ampliano la portata della citata legge n. 107 del 2010, al fine di garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza.

In questa prospettiva, si garantisce il riconoscimento della condizione di sordocieco:

* sia alle persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile, come attualmente previsto dall’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010;
* sia – è questa la modifica introdotta – alle persone nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell’udito acquisita anche in seguito all’età evolutiva, la condizione di invalidità civile di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

**Capo III**

**Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza**

**Art. 29 (Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)**

La proposta è volta a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui all’art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell’Interno.

La ratio dell’intervento è improntata a esigenze di celerità e di snellimento dei relativi iter procedimentali, nell’ottica più ampia di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, dall’art. 4, che attribuisce ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

La semplificazione operata non incide sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese alle licenze in argomento, in quanto lascia inalterata la complessa istruttoria, svolta a livello territoriale, e mantiene ferme le disposizioni vigenti in ordine alle attività della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti e delle Commissioni tecniche territoriali.

Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

In particolare, già dall’anno 1983, nell’ottica dello snellimento e della semplificazione amministrativa, è stato delegato ai Prefetti l’esercizio di alcune attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.. Con circolare del 2 febbraio 1983 a firma del Ministro pro-tempore, sono stati, infatti, delegati i Prefetti all’esercizio di alcune attribuzioni relative all’art. 28 T.U.L.P.S., concernenti la detenzione e la raccolta di:

• armi da guerra o tipo guerra, limitatamente ai casi previsti dall’art. 10 legge n. 110/1975;

• uniformi militari e altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di FF.AA. nazionali e straniere.

Con circolare a firma del Ministro pro tempore del 30 agosto 1997 sono state delegate permanentemente ai Prefetti le restanti attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S. contenute nell’art. 28 T.U.L.P.S. e non ricomprese nella precedente circolare, concernenti il rilascio di licenze di:

• fabbricazione e vendita di armi da guerra, di armi ad esse analoghe e di parti di esse, o di munizioni destinate alle predette armi;

• fabbricazione di oggetti destinati all’equipaggiamento di forze armate;

**Art. 30 (Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)**

La misura è volta a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell’Interno.

La ratio dell’intervento è improntata a esigenze di celerità e di snellimento dei relativi iter procedimentali, nell’ottica più ampia di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, dall’art. 4, che attribuisce ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

La semplificazione operata non incide sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese alle licenze in argomento, in quanto lascia inalterata la complessa istruttoria, svolta a livello territoriale, e mantiene ferme le disposizioni vigenti in ordine alle attività della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti e delle Commissioni tecniche territoriali.

Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

In particolare, per quanto riguarda l’art. 46 del T.U.L.P.S., con la circolare del 2 febbraio 1983, sopra richiamata, sono state delegate alcune competenze previste in tale articolo e precisamente:

• trasporto all’interno dello Stato degli esplosivi di II e III categoria;

• vendita, nei depositi, dei suddetti esplosivi di II e III categoria.

Con la medesima circolare si è fatta, inoltre, riserva di delegare, di volta in volta, ai Prefetti, con apposito specifico atto, ogni altra attribuzione in materia di armi ed esplosivi.

Con riguardo all’art. 54 del T.U.L.P.S., concernente la licenza del Ministro dell’Interno per l’introduzione nel territorio dello Stato di esplosivi di qualsiasi specie (oggi da riferirsi alle sole importazioni e non anche ai trasferimenti intracomunitari da Paesi membri, per i quali, ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 81/2016, è prevista l’autorizzazione “rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione”) l’intervento normativo in parola costituisce una ulteriore disposizione di semplificazione, sino ad oggi non adottata da specifiche direttive di delega emanate da questo Dicastero, nonché di coordinamento con la richiamata disciplina per i trasferimenti intracomunitari.

**Art. 31 (Disposizioni in materia di oggetti preziosi)**

La disposizione reca una modificazione utile a chiarire e risolvere equivocità interpretative e difformità applicative in merito alla operatività del silenzio-assenso nelle attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), anche in ottica di coerenza normativa e di deflazione del contenzioso. Al riguardo, va infatti considerato che l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, prevede che, per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, sia necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Tuttavia, con riferimento alle autorizzazioni di pubblica sicurezza, il richiamato articolo 20 della legge “241” prevede espressamente, al comma 4, che il silenzio-assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, la pubblica sicurezza, nell’alveo della quale si collocano le autorizzazioni alla vendita di oggetti preziosi di cui all’art. 127 TULPS. Allora, poiché il legislatore non è intervenuto, al tempo dell’adozione del d.lgs. 222/2016, sulla disciplina generale dettata dal suddetto articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo, lasciando così “convivere” due disposizioni (l’art. 20, quarto comma, legge 241/1990, e la voce 35 della tabella A, del d.lgs. 222/2016) che si pongono in rapporto di formale contraddittorietà laddove non è stato posto espressamente, come nel caso di specie, un rapporto di regola ed eccezione, la novella normativa è diretta, mediante l’eliminazione di ogni riferimento all’istituto del silenzio-assenso dalle colonne “regime amministrativo” e “concentrazione di regimi amministrativi” della surriferita voce 35 della tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, a dirimere tale discordanza e a (ri)stabilire che la regola generale sancita dal quarto comma dell’art. 20 della legge 241/1990 mantiene inalterata la sua valenza e, di conseguenza, intatti i casi di inapplicabilità ivi previsti, tra cui figurano gli atti e i procedimenti amministrativi volti al rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi ex art. 127 TULPS.

**Capo IV**

**Art. 32 (Modifiche alla disciplina sulla promozione dell’economia circolare di cui all’articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60)**

La norma attualmente vigente prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica stabilisca con decreto di natura regolamentare i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La disposizione in parola presenta alcune criticità relativamente alla eterogeneità, in termini merceologici, di codici EER e di pericolosità, dei rifiuti potenzialmente interessati dalla stessa; pertanto, risulta al momento di difficile attuazione la previsione di adottare un unico regolamento ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Per ogni tipologia di rifiuto si dovrebbe infatti adottare uno specifico decreto ministeriale per stabilirne i criteri e le modalità affinché gli stessi, a seguito di apposite operazioni di recupero, possano cessare la qualifica di rifiuto ed essere considerati oggettivamente un prodotto.

Ritenendo utile rendere applicabile la disposizione in argomento si propone la riformulazione in modo tale da consentire l’adozione di un decreto di natura regolamentare per la cessazione della qualifica di rifiuto delle plastiche accidentalmente e volontariamente pescate.

**Art. 33 (Abrogazioni)**

**Lettera a):** ***(Abrogazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221)***

L’articolo 6, comma 1, nel modificare l’articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che l’opzione per il regime di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime (cd. *tonnage tax*) si intende tacitamente rinnovata, a meno che al termine di ciascun decennio di permanenza nel regime non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Il comma 2 del citato articolo 6 prevede che “*Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 1*”.

Con la disposizione in esame si intende abrogare quanto disposto dal comma 2, in quanto la previsione contenuta nel comma 1 ha un contenuto precettivo completo. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere alla predisposizione di un decreto ministeriale che adegui in maniera espressa e puntuale le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005.

**Lettera b): *(Modifiche in materia di regime tributario dei rendimenti)***

La disposizione in esame prevede l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 14, decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, che rinvia ad un decreto ministeriale l’individuazione delle misure applicative del regime tributario del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tale abrogazione si rende necessaria, in un’ottica di semplificazione e riordino della legislazione vigente, in quanto la disciplina fiscale contenuta nella normativa primaria risulta immediatamente operativa e non necessita di interventi normativi di rango secondario.

**Lettera c):** ***(Abrogazione dell’articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di microcredito)***

L’adozione del regolamento di cui al DM 20 novembre 2023 n. 211 in materia di microcredito ha modificato l’art. 16 del regolamento n. 176/2014 in materia di operatori di finanza mutualistica e solidale.

Sono, pertanto, venute meno le condizioni per l’adozione del decreto di cui all’articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previsione originariamente volta – in pieno contesto Covid19 - ad introdurre per tali operatori un più favorevole regime derogatorio rispetto alla disciplina del microcredito in materia erogazione del credito, del quale si chiede l’abrogazione.

Il più ampio perimetro introdotto per tutto il microcredito dall’articolo 1, comma 914 della legge n. 234/2021 (e attuato attraverso il menzionato regolamento 211/2023) rende oggi superata tale previsione, la cui attuazione sottoporrebbe agli operatori di finanza mutualistica e solidale al paradosso di un regime meno favorevole rispetto a quello ordinario del microcredito oggi vigente.

**Lettera d): *(Abrogazione dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi)***

La decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5-*bis,* del quale si chiede l’abrogazione, è stata differita inizialmente al 1° luglio 2021 dall’articolo 1, comma 1109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, al 1° luglio 2022 dall’articolo 5, comma 12-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

L’attuazione della richiamata disposizione si è rivelata, infatti, complessa sotto il profilo operativo, in particolare per gli operatori economici che avrebbero dovuto sostenere anche costi rilevanti per adeguare i sistemi utilizzati e consentire l’integrazione tra il registratore telematico e i sistemi di pagamento elettronico utilizzati e per tali ragioni non ha trovato attuazione.

Nell’ambito dei lavori di attuazione della legge di delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) sono state, quindi, valutate ulteriori modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi meno complesse sotto il profilo tecnico, mediante soluzioni *software* che potessero essere installate tanto sugli attuali cd. *Smart-POS*, quanto su un qualsiasi altro tipo di *device* (PC, *smartphone*, *tablet*).

In tale ambito, l’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato “*Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software*”, ha introdotto la possibilità di provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, mediante soluzioni *software* che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Il medesimo articolo demanda ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle citate soluzioni *software*.

La disposizione di cui all’articolo 24 ha come finalità specifica quella di semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’utilizzo di *software* che garantiscano comunque la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi. I destinatari della disposizione sono i soggetti IVA tenuti alla trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Il citato articolo 24, pertanto, permette di perseguire le finalità della norma che si intende abrogare, prevedendo soluzione più semplici dal punto di vista tecnico.

**Lettera e)** si dispone l’abrogazione dell’articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di “Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità.

**Lettera f)** si dispone l’abrogazione della misura prevista dall’articolo 1 comma 126 della legge 178/2020, avente ad oggetto “Criteri e modalità per l’accesso alle prestazioni del Fondo d’investimento per sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le modalità per la partecipazione, anche da parte di investitori privati, al medesimo Fondo”, che prevedeva l’adozione di un decreto attuativo concernente il “Credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia e da finti rinnovabili e della sanità”

**Lettera g)** si dispone l’abrogazione dell’articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente “Individuazione di dati e delle amministrazioni titolari del trattamento dei dati da fornire al MLPS – Osservatorio del mercato del lavoro”, che prevedeva l’adozione di un decreto attuativo recante “Individuazione dei dati e delle amministrazioni titolari del trattamento dei dati da fornire, ai fini delle elaborazioni statistiche, al MLPS-Osservatorio del mercato del lavoro”

**Lettera h)** si dispone l’abrogazione dell’articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, concernente “Termini e modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle previste per i beneficiari RDC”.

**lettera i)** abroga l’articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di bilancio 2023” che prevedeva l’adozione di un decreto attuativo recante “Criteri e modalità di ripartizione delle somme destinate al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico”;

**lettera l)** all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della direttiva NIS 1), sopprime il quarto periodo che prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’organizzazione del comitato tecnico di raccordo, istituito nell’ambito dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

**lettera m)** abroga l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della modalità e dei termini del deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni in modalità telematica. La disposizione è da intendersi superata dall’art. 111- *bis* c.p.p. inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dall’articolo 87, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 abroga alcune disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106 – “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo:

**a)** articolo 3, comma 2, recante l’adozione di un decreto attuativo di “Definizione dei requisiti e modalità per l’iscrizione nel Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo”;

**b)** articolo 4, comma 5 recante l’adozione di un decreto attuativo di “Definizione dei requisiti e modalità per l’iscrizione nel Registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo;

**c)** articolo 6, comma 2 recante l’adozione di un decreto attuativo di “Definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell’Osservatorio dello spettacolo nell’ambito del sistema nazionale”;

**d)** articolo 9, comma 3, recante l’adozione di un decreto attuativo di “Composizione e modalità di funzionamento del tavolo permanente per lo spettacolo”.

**Art. 34 - *(Clausola di salvaguardia)***

L’articolo contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle quali le disposizioni della legge e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa, sono applicabili compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

1. Nello specifico, il citato comma 19 prevede*:* “Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2), e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657885ART27)”. [↑](#footnote-ref-2)